

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' IN MATERIA FUNERARIA

(testo come entrato nel Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2003 dove è avvenuta la approvazione)

Relazione illustrativa

La materia funeraria, nel corso dell'ultima legislatura è stata oggetto di interventi sporadici e limitati ad alcune parti del problema, lasciandone altre del tutto prive di regolamentazione (ci si riferisce da ultimo alle leggi n.28 febbraio 2001, n. 26 che ha introdotto l'onerosità per l'inumazione e la cremazione, alla legge 30 marzo 2001, n. 130 recante disposizioni in materia di cremazione e dispersione di ceneri e, infine, all'articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166, che è intervenuto sulla edificabilità nell'intorno dei cimiteri).

Con la presente iniziativa si intende innovare in modo organico (si riscrive, infatti, l'intero Titolo VI del Testo Unico leggi sanitarie di cui al regio decreto n. 1265/1934) il settore funerario italiano, non solo per gli aspetti igienico-sanitari, ma anche per quelli gestionali e di tutela dell'utenza.

Bisogna infatti considerare la particolarità della materia, che coinvolge oltre mezzo milione di famiglie all'anno,, i suoi risvolti psicologici, che richiamano attenzione al legislatore il quale deve esprimere un modello adattabile alle molteplicità delle possibili scelte.

Il presente intervento legislativo è peraltro rispettoso del nuovo titolo V della Costituzione.

La materia della polizia mortuaria, storicamente, non è mai stata sussunta in un unico plesso amministrativo. Vi sono infatti aspetti prettamente sanitari (Ministero Salute), ve ne sono altri riconducibili all'ordine pubblico (Ministero Interno), altri ancora relativi ad esigenze di giustizia (Ministero Giustizia).

Come si può facilmente constatare, trattasi di una materia multidisciplinare, no facilmente riconducibile ad un singola competenza unitariamente intesa (statale o regionale).

La sintesi, sul piano legislativo, nella definizione dei principi uniformi, non può dunque che competere allo Stato ed al suo Parlamento, fermo restando che i principi posti dal presente disegno di legge, saranno esplicitati dalle numerose riserve di legge regionali, cui il testo rinvia, per la normativa di attuazione e di dettaglio.

Anche gli enti locali, storicamente titolari, unitamente al Ministero dell'interno, della materia della polizia mortuaria, trovano adeguato riconoscimento e valorizzazione del proprio ruolo nella disciplina di detti servizi nell'ambito del proprio territorio.

In questa ottica, ben si comprende come lo Stato debba esprimere i principi fondamentali cui deve ispirarsi la disciplina in materia funeraria , allo scopo di definire standard uniformi su tutto il territorio nazionale in tema di trattamento amministrativo del cadavere e dei resti umani (ceneri, ossa, ecc.).

Così pure compete allo Stato dettare norme a tutela del mercato e della concorrenza, e dunque degli utenti, al fine di evitare situazioni di monopolio o di oligopolio nelle varie fasi del mercato funerario (vestizione salma e veglia, trasporto, onoranze, accoglienza cimiteriale, arredo e sistemazione della sepoltura) che si ritorcono in danno dei fruitori dei servizi.

In questo senso sono da intendersi i precisi limiti di confine posti nelle attività fra mercati contigui (chi svolge attività di natura istituzionale nel settore mortuario non deve svolgere attività imprenditoriali di onoranze funebri), allo scopo di evitare le distorsioni di mercato che nuocciono non solo al corretto andamento dell'economia, ma agli stessi utenti, sui quali gravano tutte le disfunzioni del sistema.

Alle regioni competono funzioni legislative di dettaglio e di programmazione, mentre i comuni svolgeranno funzioni amministrative e regolamentari per disciplinare sul territorio le modalità operative dei singoli servizi funerari.

Resta ferma l'autorità del Sindaco per l'ordine e la vigilanza in materia funeraria.

Il disegno di legge si caratterizza per l'affermazione, in detto settore, del principio di sussidiarietà, sempre più presente nel nostro ordinamento, anche a livello costituzionale.

Tutti i molteplici servizi attinenti alla materia funeraria debbono potere essere gestiti in condizioni di pari opportunità tra operatori pubblici e privati.

Debbono essere due i polmoni che portano ossigeno ad un settore da tempo negletto e bisognoso di nuove energie.

In questa ottica il disegno di legge contempla la possibilità con le dovute ed opportune garanzie, che operatori privati possano accedere alla gestione di un cimitero, il cui regime giuridico (demanialità) resta immutato.

I cimiteri dunque continueranno a far parte del demanio comunale e solo i comuni potranno erigere nuovi cimiteri. Del pari, è opportuno, almeno in questa fase storica dove la cremazione deve ancora affermarsi in modo omogeneo in tutto il territorio nazionale, che i forni crematori continuino ad essere costruiti all'interno dei cimiteri, anche con il contributo degli enti morali senza scopo di lucro che hanno diffuso in Italia l'idea cremazionista.

Questa forma di conservazione (cimiteri comunali) della memoria e dei ricordi, appare dunque ancora la più opportuna e coerente con la cultura e tradizione del popolo italiano, che vede ancora nel cimitero il luogo e la sintesi della storia sua come collettività (si pensi ai monumenti che ricordano i caduti di tutte le guerre) e come singolo individuo (le tombe private).

Fermi restando i predetti profili, occorre tuttavia innovare i metodi gestionali favorendo, l'ingresso di operatori privati che portino nuova linfa all'edilizia cimiteriali, ferma oramai da decenni, per rendere i servizi adeguati alle esigenze della popolazione, In questo senso è visto con favore lo strumento del project financing.

Nella gestione dei cimiteri resterà centrale la figura dell'ente locale, dal quale non si potrà prescindere, e che ben saprà valutare le opportunità offerte dalla nuova disciplina legislativa.

Il disegno di legge si caratterizza, inoltre, per rendere più agevole la costruzione e l'uso di cappelle private, eliminando quasi totalmente la zona di rispetto (limitata a soli 25 metri), in modo da rendere "popolare" e non più elitaria, anche questa forma e modalità di sepoltura.

Definisce in modo organico e compiuto, il concetto di trasporto di cadavere chiarendo che l'addetto al detto servizio assume le vesti di incaricato di pubblico servizio.

Definisce altresì il concetto di attività funebre, in tutti i suoi molteplici aspetti e pone norme di salvaguardia etica del settore, sanzionando severamente chi in ragione del suo ufficio, favorisce in modo irregolare lo svolgimento di un servizio funebre.

Questo disegno di legge, concepito e pensato in modo organico, coglie l'occasione per eliminare alcune discrasie normative, non sufficientemente coordinate con l'intero sistema.

Anche il trasporto funebre, storicamente assunto in esclusiva dai comuni, trova adeguata disciplina, nel rispetto della pronuncia dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (parere 2 luglio 1998) e della recente giurisprudenza amministrativa, come attività libero imprenditoriale, autorizzata dal comune nel cui territorio ha sede l'impresa.

Altra novità del disegno di legge è la previsione di ambienti nei quali operatori, pubblici e privati o misti, potranno svolgere i propri servizi per il commiato.

Con questo sistema si ritiene di alleggerire i servizi mortuari delle strutture ospedaliere, oggi molto congestionati, e di razionalizzare il mercato delle onoranze favorendo gli operatori seri, in grado di effettuare cospicui investimenti che si traducono, oltre che in nuovi posti occupazionali, in maggiori servizi per la popolazione.

Allo scopo di non creare situazioni di monopolio, con conseguenti distorsioni nel mercato delle onoranze funebri, si è introdotta una norma di salvaguardia che non consente ai soggetti gestori delle sale del commiato di convenzionarsi con strutture sanitarie pubbliche e private per la gestione dei rispettivi servizi mortuari.

E' stata altresì introdotta la tanatoprassi (pratica volta alla momentanea conservazione e presentabilità del cadavere) e delineata la figura del profilo professionale del tanatoprattore, da attuarsi con legge, anche in ossequio al recente del Consiglio di Stato (18 aprile 2002) che lo ha

suggerito espressamente, per armonia con il nuovo titolo V della Costituzione.

Viene infine contemplato il cimitero per animali d'affezione. Notoriamente le famiglie italiane hanno animale nelle proprie abitazioni. L'animale d'affezione accompagna la vita delle persone dall'infanzia (chi di noi non ricorda il proprio animale preferito con cui giocava da bambino?) fino alla tarda età. Questo forte legame "uomo-animale", pur rescindendosi con l'evento morte, ha la possibilità di continuare in modo sereno e quasi poetico con la realizzazione di un sito destinato a raccogliere le spoglie dei poveri animali che hanno raccolto in vita il nostro affetto.

Art. 1
(Oggetto e attribuzioni)

1. La presente legge determina i principi fondamentali in materia funeraria, intesa come il complesso di servizi e funzioni in ambito funebre, cimiteriale e necroscopico.
2. I principi fondamentali cui deve ispirarsi la specifica disciplina in materia funeraria sono:
 - a) unitarietà del trattamento del cadavere, delle cremate ceneri e delle ossa umane sul territorio nazionale, a garanzia dei diritti essenziali della popolazione e della uniforme tutela delle condizioni igienico sanitarie;
 - b) unitarietà del trattamento amministrativo dei dati concernenti i cadaveri, delle cremate ceneri ed ossa umane, la cui competenza permane allo stato civile;
 - c) salvaguardia e tutela, nell'attuazione dei principi di cui alla lettera a) e b), dei diversi usi funerari propri di ogni comunità territoriale;
 - d) pari opportunità, nella gestione di tutti i relativi servizi attinenti alla materia funeraria, tra operatori pubblici e privati.
3. L'ordine e la vigilanza sulle attività in materia funeraria spettano al sindaco del Comune nel cui territorio si svolge tale attività. Il sindaco, nello svolgimento di tali funzioni, si avvale, per i profili igienico-sanitari, dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente e per la polizia mortuaria del personale comunale espressamente incaricato.
4. Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili con i rispettivi statuti, anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 2
(Nuovo testo dell'articolo 337 del Testo unico delle leggi sanitarie)

1. L'articolo 337 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

“art. 337

Le Regioni e le Province autonome, d'intesa con gli enti locali interessati, predispongono piani regionali o rispettivamente provinciali, per individuare, in ambiti territoriali ottimali, i cimiteri e i crematori. In ogni ambito territoriale così individuato viene garantito almeno un cimitero in cui seppellire feretri a sistema di inumazione e tumulazione. I piani regionali e delle province autonome garantiscono la presenza di un forno crematorio almeno ogni 5.000 decessi annui di residenti. Ad esclusione dei crematori mobili, quelli fissi sono realizzati dentro il cimitero.

I predetti ambiti territoriali ottimali, definiti in base al reale fabbisogno di sepolture e cremazioni, tengono conto dei cimiteri e crematori già esistenti. In attuazione del piano regionale o della provincia autonoma i Comuni interessati adeguano il loro piano cimiteriale, quale necessario strumento della pianificazione locale.

I cimiteri ed i crematori fissi possono:

- a) essere realizzati dai Comuni, anche secondo le forme associative loro consentite, o, limitatamente ai crematori, da enti morali senza fini di lucro che abbiano tra i propri scopi il servizio della cremazione.
- b) Essere gestiti da parte di soggetti pubblici, privati o misti, nonché dagli enti locali anche in forma associativa, ai sensi dell'articolo 113 *bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai soggetti affidatari, pubblici o privati, che intendono gestire un cimitero, è richiesto il possesso di idonee garanzie sulla loro solidità economica e finanziaria.

Il Comune territorialmente competente, in caso di liquidazione o fallimento dell'affidatario, subentra nella gestione del cimitero.

Le Regioni e le Province autonome procedono alla approvazione dei piani, rispettivamente regionali o provinciali, entro 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Sotto il profilo igienico sanitario i cimiteri sono sotto la sorveglianza dell'autorità sanitaria individuata dalle Regioni o Province autonome.

La gestione dei servizi cimiteriali istituzionali è incompatibile con l'attività di onoranze funebri e con l'attività commerciale marmorea e lapidea interna al cimitero”.

Art. 3

(Nuovo testo dell'articolo 338 del Testo unico delle leggi sanitarie)

1. L'art. 338 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“art. 338

I cimiteri sono collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. È vietato costruire o ampliare intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel Comune, o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto. Nell'adozione di nuovi strumenti urbanistici questi devono obbligatoriamente riportare il vincolo di rispetto cimiteriale.

Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai cimiteri militari di guerra quando siano trascorsi 10 anni dal seppellimento dell'ultima salma.

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da un minimo di euro 20.000 ad un massimo di euro 60.000 ed è tenuto, inoltre, a sue spese a demolire l'edificio o la parte di nuova costruzione, salvi i provvedimenti di ufficio del Comune in caso di inadempienza.

In deroga a quanto previsto nel primo comma, in relazione al diverso impatto igienico-sanitario, il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda unità sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri, l'ampliamento di quelli già esistenti o la costruzione di crematori ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre i limiti sotto specificati:

- a) per sepolture di sole urne cinerarie o cassette di resti ossei: 25 metri dal limite del perimetro cimiteriale nella zona interessata;
- b) per sepolture destinate a tumulazione di feretri: 50 metri dal limite del manufatto;
- c) per la realizzazione di campi per la inumazione di feretri: 100 metri dal limite del campo di inumazione;
- d) per la realizzazione di crematori fissi o per la installazione temporanea di crematori mobili: 200 metri dal punto di emissione degli effluenti gassosi in atmosfera.

Per i punti a) e b) del quarto comma la deroga è altresì consentita senza il parere preventivo della competente azienda unità sanitaria locale se le zone di rispetto cimiteriale vengono fissate in misura superiore al doppio dei minimi sopra stabiliti; restano salve le situazioni di fatto delle perimetrazioni cimiteriali, delle costruzioni cimiteriali e delle installazioni crematorie, esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, dovute a distanze cimiteriali inferiori ai limiti minimi stabiliti nel quarto comma.

In deroga a quanto previsto nel comma 1, il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto cimiteriale, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici, purché il raggio della zona di rispetto, determinata ai sensi del primo comma, non venga a ridursi al di sotto dei 50 metri, per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie o di future espansioni previste dal piano cimiteriale.

All'interno della zona di rispetto, per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali al loro utilizzo, ma non l'ampliamento. Non sono altresì consentiti cambi di destinazione d'uso che comportino riflessi in termini di notevole aumento della presenza di persone o aumento di rumore oltre i limiti stabiliti dall'apposito piano comunale.

La costruzione e l'uso di cappelle private familiari fuori dai cimiteri, per accogliere cadaveri, ossa, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi-conservativi o ceneri, sono consentiti quando le cappelle siano attorniate per un raggio di almeno 25 metri da una zona di rispetto di fondi di proprietà delle famiglie interessate al loro uso.

La zona di rispetto è gravata da vincolo di inedificabilità e inalienabilità separatamente dalle cappelle.

Previa approvazione del relativo progetto, la costruzione delle cappelle di cui al comma ottavo, è autorizzata dal Comune competente, sentita l'azienda sanitaria locale interessata per i profili attinenti l'igiene e la sanità pubblica.

È riservata alle Regioni e ai comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, la facoltà di fissare limiti o distanze superiori rispetto a quelli indicati nel presente articolo.”.

Art. 4

(Nuovo testo dell'articolo 339 del Testo unico delle leggi sanitarie)

1. L'articolo 339 del Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

“art. 339

Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento della salma dal luogo di decesso all'obitorio, ai locali del servizio mortuario sanitario, ai servizi per il commiato, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, secondo le vigenti normative in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, previa identificazione della salma stessa, svolta dal medico al momento dell'accertamento del decesso. È escluso dalla nozione di trasporto di cadavere il trasferimento interno al luogo di decesso quando questo è in una struttura sanitaria. Tale trasferimento viene svolto unicamente da personale, incaricato della Direzione sanitaria, che a nessun titolo può essere collegato ad un esercente l'attività funebre. Il servizio mortuario nelle strutture sanitarie di ricovero e cura, nonché il servizio obitoriale, in tutto o in parte, non possono essere dati in gestione ad operatori pubblici o privati esercenti l'attività funebre. Le gestioni del servizio mortuario e obitoriale in corso, svolte in contrasto con quanto disposto dal presente articolo, cessano alla scadenza di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi la sua raccolta e il collocamento nel feretro, il prelievo di quest'ultimo, con il relativo trasferimento e la consegna al personale incaricato della sepoltura o della cremazione.

Il trasporto di cadaveri, di cremate ceneri umane e di ossa umane è autorizzato dall'ufficiale di stato civile del Comune di partenza, che ne dà avviso all'ufficiale di stato civile del luogo di destinazione o alla corrispondente autorità, se all'estero.

L'addetto al trasporto di un cadavere riveste le funzioni di incaricato di pubblico servizio.

Le autorizzazioni di cui ai commi precedenti sono rilasciate nel rispetto dei criteri stabiliti in norme di principio dello Stato.

Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 a 9.000 euro.”

Art. 5

(Nuovo testo dell'articolo 340 del Testo unico delle leggi sanitarie)

1. L'art. 340 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

“art. 340

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 338, è vietato seppellire un cadavere od ossa umane in luogo diverso dal cimitero.

È vietato conservare o disperdere cremate ceneri umane al di fuori dei cimiteri o in luoghi e secondo modalità diverse da quanto stabilito dalla legge 30 marzo 2001, n. 130.

Il contravventore, se il fatto non costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa da 3.000 a 9.000 euro e sono a suo carico le spese per il trasporto al cimitero del cadavere, delle cremate ceneri umane e delle ossa umane”.

Art. 6

(Nuovo testo dell'articolo 341 del Testo unico delle leggi sanitarie)

1. L'articolo 341 del Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 è sostituito dal seguente:

“art. 341

La regione o la provincia autonoma ha facoltà di autorizzare, di volta in volta, sentito il Comune territorialmente interessato, la sepoltura di cadavere, di cremate ceneri umane o di ossa umane in località differenti dal cimitero, quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e la sepoltura avvenga con le garanzie stabilite dalle norme di principio in materia”.

Art. 7

(Articolo aggiuntivo dopo l'articolo 341 del Testo unico delle leggi sanitarie)

1. Dopo l'articolo 341 del Testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 è inserito il seguente:

“art. 341 *bis*

Per attività funebre si intende un servizio che comprenda e assicuri, in forma congiunta, le seguenti prestazioni e forniture:

- a) disbrigo, su mandato, delle pratiche amministrative pertinenti all'attività funebre, in qualità di agenzia d'affari di cui all'articolo 115 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931 n. 773;

- b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri, purché in occasione di funerale;
- c) trasporto di cadavere, di cremate ceneri umane e di ossa umane.

Chi, nello svolgimento di attività funebri, propone direttamente o indirettamente offerte, promesse, doni o vantaggi di qualsiasi genere, per ottenere informazioni tese a consentire il procacciamento di uno o più funerali o indicazioni per l'attribuzione di uno o più funerali, è sospeso con effetto immediato dalla possibilità di ulteriore esercizio dell'attività funebre. In relazione alla gravità del fatto può essere disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

Art. 8

(Modifiche all'articolo 344 del Testo unico delle leggi sanitarie)

1. All'articolo 344 del Testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al primo comma le parole “, la polizia mortuaria” sono soppresse;
 - b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

“Ogni Comune adotta un regolamento in materia funeraria riguardante le attività funebri, cimiteriali, necroscopiche e di polizia mortuaria, tenendo conto delle disposizioni di principio contenute in apposita normativa statale, nonché delle norme eventualmente emanate dalla Regione o dalla Provincia autonoma”;
 - c) il terzo comma è sostituito dal seguente:

“I contravventori alle prescrizioni dei regolamenti locali d'igiene e in materia funeraria, quando non si applichino pene stabilite nel presente testo unico o in altre leggi, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 a 15.000 euro, secondo modalità e procedure da definirsi nei predetti regolamenti”.

Art. 9

(Attuazione della legge 30 marzo 2001, n. 130 per la dispersione e la conservazione delle ceneri)

1. La dispersione e la conservazione delle ceneri sono autorizzate dall'ufficiale di stato civile del comune di decesso, nel rispetto di principi dell'articolo 3, comma 1, e della legge 30 marzo 2001, n. 130.
2. La volontà del defunto per la dispersione o conservazione delle proprie ceneri è manifestata in vita in uno dei modi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1, 2 e 4 della legge 30 marzo 2001, n. 130.
3. La dispersione delle ceneri all'interno dei cimiteri è disciplinata dai Comuni che, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, individuano le apposite aree cimiteriali.
4. La dispersione delle ceneri in natura, all'aperto, è libera ed è consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - b) in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;
 - c) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
 - d) nei fiumi, nei tratti liberi da manufatti e natanti.
5. La dispersione all'interno di aree private aperte presuppone il consenso dei proprietari.
6. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dalla vigente legislazione.
7. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) della legge 30 marzo 2001, n. 130 oppure da personale a tal fine autorizzato dall'avente diritto.
8. La conservazione delle ceneri avviene mediante consegna dell'urna sigillata al familiare o ad altro avente diritto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) della legge n. 130 del 2001, i quali possono disporre, nel rispetto della volontà del defunto, la tumulazione, l'interramento o

l'affidamento personale. L'urna viene sigillata e conservata in modo da consentire in ogni caso l'identificazione dei dati anagrafici del defunto.

9. In caso di affidamento personale, l'ufficiale di stato civile annota in apposito registro le generalità dell'affidatario unico, indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto medesimo. Se l'affidatario intenda, per qualsiasi motivo, disfarsi dell'urna contenente le ceneri, esse vengono conferite nel cinerario comune di un cimitero, previa comunicazione all'ufficiale dello stato civile interessato, che ne prende nota.
10. La violazione delle modalità di dispersione delle ceneri prescritte dal comma 8 integra la fattispecie di reato di cui all'articolo 411 del codice penale, come modificato dall'articolo 2 della legge 30 marzo 2001, n. 130.
11. Nell'articolo 3, comma 1 della legge 30 marzo 2001, n. 130 il periodo iniziale, tra le parole "Entro" e "principi", è sostituito dal seguente: "Le vigenti norme concernenti la cremazione vengono integrate o modificate come segue".
12. Nell'articolo 3, comma 1 della legge 30 marzo 2001, n. 130 la lettera h) è abrogata.
13. Gli articoli 4, 6 e 8 della legge 30 marzo 2001, n. 130, sono abrogati.
14. L'articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166 è abrogato.
15. Le Regioni e i Comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno facoltà di stabilire criteri applicativi diversi rispetto a quelli contenuti nel presente articolo.

Art. 10

(Trasporto funebre)

1. Il trasporto funebre costituisce attività libero imprenditoriale autorizzata dal Comune nel cui territorio ha sede l'impresa. Nel caso d'impresa con più sedi, l'autorizzazione è rilasciata dal comune dove insiste la sede principale.
2. L'organizzazione e l'effettuazione di trasporti funebri a pagamento in connessione con l'esercizio di attività di onoranze funebri sono riservate alle imprese in possesso delle necessarie autorizzazioni comunali all'esercizio di attività funebre.
3. Le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza funebre devono essere autorizzate al noleggio di vettura con conducente, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 ed uniformarsi, per le caratteristiche dei mezzi da utilizzare, delle rimesse e del personale, a quanto previsto per l'esercente l'attività funebre.

Art. 11

(Servizi per il commiato)

1. Previa autorizzazione comunale possono essere istituiti e gestiti da soggetti pubblici, privati o misti esercenti l'attività funebre, in apposite sale, propri servizi per il commiato.
2. Presso le sale del commiato, su istanza del familiare del defunto, potranno essere ricevute, custodite per brevi periodi ed esposte le salme di persone decedute presso abitazioni private, strutture sanitarie od ospedaliere.
3. È affidata alle Regioni e alle Province autonome la facoltà di stabilire criteri e modalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, secondo principi uniformi stabiliti con normativa statale.
4. I servizi per il commiato, comunque gestiti da soggetti pubblici, privati o misti, debbono essere fruibili da qualunque cittadino o esercente l'attività funebre in condizioni di uguaglianza.
5. I soggetti esercenti le sale del commiato non possono essere convenzionati con strutture sanitarie pubbliche e private per lo svolgimento dei relativi servizi funerari.

Art. 12

(Tanatoprassi e tanatoprattore)

1. Per tanatoprassi si intende un processo conservativo del cadavere, limitato nel tempo e comunque tale da non dar luogo alla sua imbalsamazione, unito a trattamenti di tanatocosmesi.
2. I trattamenti di tanatoprassi possono essere eseguiti da tanatoprattore abilitato solo dopo l'accertamento di morte eseguito dal medico necroscopo.
3. Con accordo sancito in Conferenza Unificata Stato-Regioni e Autonomie Locali, recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, sono stabiliti i seguenti requisiti minimi vevoli su tutto il territorio nazionale:
 - a) individuazione del profilo professionale per l'operatore di tanatoprassi;
 - b) requisiti delle scuole di tanatoprassi;
 - c) luoghi dove effettuare i trattamenti di tanatoprassi;
 - d) metodiche e sostanze da utilizzarsi nei trattamenti di tanatoprassi e la loro compatibilità con le diverse pratiche funebri e sistemi di sepoltura.

Art. 13

(Cimiteri per animali d'affezione)

1. Nell'ambito degli strumenti urbanistici comunali è affidata alle Regioni e alle Province autonome la facoltà di valutare l'impianto e l'esercizio di zone cimiteriali destinate alla sepoltura di spoglie di animali d'affezione, tenendo conto del rischio di inquinamento delle falde acquifere.
2. Il trasporto delle spoglie animali è eseguito a cura dei proprietari nel rispetto dei principi previsti dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, su autorizzazione di un medico veterinario che escluda qualsiasi pregiudizio per la salute pubblica.
3. Ai cimiteri destinati al seppellimento di spoglie di animali d'affezione si estende la normativa cimiteriale della normativa statale di cui all'articolo 14, in quanto applicabile, tenuto conto delle differenti esigenze dimensionali, dei diversi tempi di scheletrizzazione e delle relative peculiarità, finché la Regione o la Provincia autonoma non emani specifico organico provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE 1265	DISEGNO DI LEGGE GOVERNO
<p style="text-align: center;">Articolo 1. (Oggetto e attribuzioni)</p> <p>1. La presente legge ha lo scopo di disciplinare, nel rispetto delle norme concernenti la gestione dei servizi pubblici e dello stato civile, la materia funeraria, intendendo per essa quella che attiene ai servizi funebri, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria, chiarendo le competenze dello Stato, delle regioni o province autonome e degli enti locali.</p> <p>2. I principi seguiti nella individuazione della disciplina specifica per il settore mortuario sono:</p> <p><i>a)</i> unitarietà del trattamento del cadavere, delle ceneri e delle ossa umane sul territorio nazionale, a garanzia dei diritti essenziali della popolazione, nonché a tutela della salute;</p> <p><i>b)</i> unitarietà del trattamento amministrativo dei dati concernenti i cadaveri, le ceneri, le ossa umane, da attribuire come competenza allo stato civile;</p> <p><i>c)</i> salvaguardia, nell'attuazione dei principi di cui alle lettere <i>a)</i> e <i>b)</i>, dei differenti usi funerari espressi da ciascuna comunità locale.</p> <p>3. L'ordine e la vigilanza sulla materia funeraria è compito del sindaco del comune nel cui territorio si svolge l'attività, che si avvale in materia igienico-sanitaria dell'opera della azienda sanitaria locale competente per territorio e per la polizia mortuaria del personale comunale da lui incaricato.</p> <p>4. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dallo statuto e dalle relative norme di attuazione.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 1 (Oggetto e attribuzioni)</p> <p>1. La presente legge determina i principi fondamentali in materia funeraria, intesa come il complesso di servizi e funzioni in ambito funebre, cimiteriale e necroscopico.</p> <p>2. I principi fondamentali cui deve ispirarsi la specifica disciplina in materia funeraria sono:</p> <p><i>a)</i> unitarietà del trattamento del cadavere, delle cremate ceneri e delle ossa umane sul territorio nazionale, a garanzia dei diritti essenziali della popolazione e della uniforme tutela delle condizioni igienico sanitarie;</p> <p><i>b)</i> unitarietà del trattamento amministrativo dei dati concernenti i cadaveri, delle cremate ceneri ed ossa umane, la cui competenza permane allo stato civile;</p> <p><i>c)</i> salvaguardia e tutela, nell'attuazione dei principi di cui alla lettera <i>a)</i> e <i>b)</i>, dei diversi usi funerari propri di ogni comunità territoriale;</p> <p><i>d)</i> pari opportunità, nella gestione di tutti i relativi servizi attinenti alla materia funeraria, tra operatori pubblici e privati.</p> <p>3. L'ordine e la vigilanza sulle attività in materia funeraria spettano al sindaco del Comune nel cui territorio si svolge tale attività. Il sindaco, nello svolgimento di tali funzioni, si avvale, per i profili igienico-sanitari, dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente e per la polizia mortuaria del personale comunale espressamente incaricato.</p> <p>4. Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili con i rispettivi statuti, anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano.</p>
<p>Art. 2. (Modifiche al testo unico delle leggi sanitarie e alla legge 30 marzo 2001, n. 130)</p> <p>1. All'articolo 103 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, di seguito denominato: «testo unico», sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p><i>a)</i> al primo comma:</p> <p>1) la lettera <i>a)</i> è sostituita dalla seguente: «<i>a)</i> in qualità di medico curante, a rilasciare un certificato di morte nel quale si attesti: data, ora, luogo e circostanze del decesso e, ove possibile, la malattia che, a giudizio del medico, sarebbe stata la causa della morte. Copia del certificato viene tempestivamente inoltrato al medico necroscopo territorialmente competente, che esegue la visita necroscopica, identifica la salma, accerta la causa della morte, acquisisce gli elementi utili ad escludere l'ipotesi di reato e compila la scheda di rilevamento statistico sulla causa di morte, trasmettendone copia all'ufficiale di stato civile;»;</p> <p>2) la lettera <i>e)</i> è sostituita dalla seguente: «<i>e)</i> ad informare l'azienda sanitaria locale dei fatti che possono interessare la sanità pubblica.».</p> <p><i>b)</i> il secondo comma è sostituito dal seguente: «La denuncia, il cui contenuto deve rimanere segreto, è fatta secondo le norme indicate da regolamento di competenza dello Stato, su apposito modulo che consenta rilevazioni statistiche».</p>	

DISEGNO DI LEGGE 1265	DISEGNO DI LEGGE GOVERNO
<p>c) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da 3.000 a 9.000 euro».</p> <p>2. All'articolo 228 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al primo comma la parola «cimiteri» è soppressa;</p> <p>b) dopo il quarto comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti: «I progetti di ampliamenti o costruzione di nuovi cimiteri, di crematori, di obitori, di depositi di osservazione e di camere ardenti, sono approvati dal comune territorialmente competente, previa verifica della rispondenza ai requisiti tecnico sanitari stabiliti in apposito regolamento di competenza statale e delle norme che eventualmente la regione o la provincia autonoma abbia stabilito.</p> <p>Le regioni e le province autonome, previa intesa con la rappresentanza territoriale dei comuni e degli altri enti locali interessati, sono tenute a predisporre rispettivamente piani regionali o provinciali ove individuare ambiti territoriali ottimali concernenti le dotazioni infrastrutturali di cui al quinto comma.</p> <p>Ogni comune è tenuto ad adottare un piano regolatore cimiteriale da sottoporre all'approvazione della regione o della provincia autonoma di appartenenza, secondo i requisiti stabiliti con apposito regolamento di competenza statale e delle norme che eventualmente la regione o la provincia autonoma abbia stabilito».</p>	
<p>3. L'articolo 254 del testo unico è sostituito dal seguente: «Art. 254 – I. Il sanitario che nell'esercizio della sua professione sia venuto a conoscenza di un caso di malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, pericolosa per la salute pubblica, deve immediatamente farne denuncia all'azienda sanitaria locale e coadiuvarla, se occorre, nella esecuzione delle disposizioni emanate per impedire la diffusione delle malattie stesse e nelle cautele igieniche necessarie.</p> <p>2. Il contravventore è punito con l'ammenda da 3.000 a 9.000 euro, alla quale si aggiunge, nei casi gravi, la pena dell'arresto fino a sei mesi. Il prefetto adotta o promuove dagli organi competenti i provvedimenti disciplinari del caso».</p>	
<p>4. La rubrica del Titolo VI del testo unico è sostituita dalla seguente: «Titolo VI - <i>Delle attività funerarie</i>».</p>	
<p>5. L'articolo 337 del testo unico è sostituito dal seguente: «Art. 337. – I. I servizi minimi, qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di servizi funerari della popolazione sono definiti tenendo conto:</p> <p>a) del tasso di mortalità, determinato come rapporto tra la mortalità annua di residenza in ogni territorio in rapporto alla popolazione residente media dell'anno, registrato nell'ultimo decennio e di quello ragionevolmente prevedibile in futuro, in un periodo di almeno venti anni;</p> <p>b) della necessità di garantire la presenza di un crematorio almeno ogni 4.000 decessi annui di residenti e che per il suo raggiungimento dai confini di ogni comune circostante non si effettuino più di 30 chilometri, fatte salve deroghe stabilite dalla regione o provincia autonoma di appartenenza, in relazione alla locale situazione orografica e ai sistemi di</p>	<p>Art. 2 (Nuovo testo dell'articolo 337 del Testo unico delle leggi sanitarie)</p>

DISEGNO DI LEGGE 1265	DISEGNO DI LEGGE GOVERNO
<p>comunicazione;</p> <p>c) della necessità di garantire la presenza di un cimitero, di un deposito di osservazione o di una camera ardente, raggiungibile da parte della popolazione con tragitti che non eccedano i 20 chilometri dai confini di ogni comune. Si applica la possibilità di deroga di cui alla lettera b);</p> <p>d) della necessità di garantire la presenza di un obitorio almeno in ogni capoluogo di provincia.</p> <p>2. Nella determinazione del livello dei servizi minimi, le regioni o le province autonome definiscono, d'intesa con la rappresentanza territoriale dei comuni e degli altri enti locali interessati, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale o della provincia autonoma, trasferendo ove necessario le dovute risorse economiche, quantità e <i>standard</i> di qualità dei servizi e impianti oggetto della presente legge, come definiti al comma 1, in modo da soddisfare le esigenze funerarie essenziali dei cittadini, in osservanza dei seguenti criteri:</p> <p>a) ricorso alle modalità e tecniche di sepoltura più idonee a favorire la scheletrizzazione dei cadaveri;</p> <p>b) favorire il ricorso alla cremazione;</p> <p>c) recupero e riuso delle tombe abbandonate, salvaguardando le peculiarità storiche e architettoniche presenti;</p> <p>d) perseguimento dell'obiettivo di associare le funzioni e le gestioni in bacini territoriali ottimali.</p> <p>3. Gli ambiti territoriali ottimali di cui al sesto comma dell'articolo 228 sono definiti in base al fabbisogno di servizi e impianti, considerate le dotazioni minime di cui al presente articolo, tenendo conto delle strutture già esistenti.</p> <p>4. I servizi funerari sono servizi pubblici locali per i quali si applica l'articolo 113-<i>bis</i> del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</p> <p>5. Le garanzie volte a salvaguardare i diritti fondamentali della popolazione sono stabilite in apposito regolamento di competenza statale e dalle norme che eventualmente la regione o la provincia autonoma abbia stabilito, come integrate dal regolamento comunale in materia funeraria, secondo i seguenti principi:</p> <p>a) gli enti locali non possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi funerari, salvo quanto stabilito alla lettera b);</p> <p>b) gli enti locali, anche in forma associata, possono conferire la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni patrimoniali destinati all'esercizio dei servizi funerari a società di capitali di cui detengono la maggioranza, che è incedibile. Tali società pongono gli impianti, le reti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati dell'erogazione del servizio ovvero, ove prevista la gestione separata degli impianti, reti ed altre dotazioni patrimoniali, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dagli enti locali. Alla società suddetta gli enti locali possono anche assegnare la gestione degli impianti, reti ed altre dotazioni patrimoniali, nonché il compito di espletare la gara per</p>	<p>“art. 337</p> <p>Le Regioni e le Province autonome, d'intesa con gli enti locali interessati, predispongono piani regionali o rispettivamente provinciali, per individuare, in ambiti territoriali ottimali, i cimiteri e i crematori. In ogni ambito territoriale così individuato viene garantito almeno un cimitero in cui seppellire feretri a sistema di inumazione e tumulazione. I piani regionali e delle province autonome garantiscono la presenza di un forno crematorio almeno ogni 5.000 decessi annui di residenti. Ad esclusione dei crematori mobili, quelli fissi sono realizzati dentro il cimitero.</p> <p>I predetti ambiti territoriali ottimali, definiti in base al reale fabbisogno di sepolture e cremazioni, tengono conto dei cimiteri e crematori già esistenti. In attuazione del piano regionale o della provincia autonoma i Comuni interessati adeguano il loro piano cimiteriale, quale necessario strumento della pianificazione locale.</p> <p>I cimiteri ed i crematori fissi possono:</p> <p>a) essere realizzati dai Comuni, anche secondo le forme associative loro consentite, o, limitatamente ai crematori, da enti morali senza fini di lucro che abbiano tra i propri scopi il servizio della cremazione.</p> <p>b) Essere gestiti da parte di soggetti pubblici, privati o misti, nonché dagli enti locali anche in forma associativa, ai sensi dell'articolo 113 <i>bis</i> del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</p> <p>Ai soggetti affidatari, pubblici o privati, che intendono gestire un cimitero, è richiesto il possesso di idonee garanzie sulla loro solidità economica e finanziaria.</p> <p>Il Comune territorialmente competente, in caso di liquidazione o fallimento dell'affidatario, subentra nella gestione del cimitero.</p>

DISEGNO DI LEGGE 1265	DISEGNO DI LEGGE GOVERNO
<p>affidamento della erogazione del servizio;:</p> <p>c) la concessione di aree cimiteriali appartenenti al demanio comunale è effettuata unicamente dall'ente locale;</p> <p>d) la cessione in uso di spazi cimiteriali diversi da quanto indicato alla lettera c) può essere effettuata da gestori del cimitero, secondo i criteri di cui al decreto ministeriale attuativo dell'articolo 5, comma 2, della legge 30 marzo 2001 n. 130. Ove la durata della cessione in uso sia superiore al restante periodo di affidamento di gestione, il relativo contratto è sottoscritto anche da rappresentante dell'ente locale. Ai fini economici all'ente locale e al gestore è attribuita, proporzionalmente al periodo di propria competenza, la parte di ricavi spettante per dette cessioni</p> <p>e) la durata massima dell'affidamento per la gestione di servizi e impianti oggetto della presente legge è pari a</p> <p>1) per i cimiteri: 30 anni;</p> <p>2) per i crematori, i depositi di osservazione, gli obitori, le camere ardenti: 20 anni;</p> <p>f) una quota percentuale degli introiti corrispondenti alla concessione o alla cessione in uso di spazi cimiteriali non inferiore al 10 per cento, incrementabile fino ad un massimo del 20 per cento per scelta della regione, provincia autonoma o ente locale, è destinata a garantire la permanenza nel tempo della manutenzione degli spazi cimiteriali, con la seguente destinazione d'uso: in caso di introito diretto nel bilancio dell'ente locale, con specifico vincolo di destinazione; negli altri casi, con il vincolo della destinazione di detti fondi in specifiche gestioni speciali distinte in termini proprietari dal gestore del cimitero, produttrici di un reddito annuo col quale garantire la manutenzione cimiteriale;</p> <p>g) la gestione di depositi di osservazione o di obitori è consentita unicamente a soggetti che, a qualunque titolo e in qualunque forma, non gestiscano contemporaneamente attività funebri;</p> <p>h) qualora la gestione di cimitero sia svolta da soggetto che, a qualunque titolo o in qualunque forma, svolga anche attività funebri, è d'obbligo la separazione societaria stabilita dall'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni;</p> <p>i) per poter svolgere attività funebri è necessario dotarsi di autorizzazione del comune nel quale ha sede l'impresa, il quale la rilascia secondo i criteri stabiliti dalla regione o provincia autonoma di appartenenza, purché siano soddisfatti gli <i>standard</i> qualitativi e quantitativi minimi stabiliti per l'intero territorio nazionale dall'articolo 341-bis;</p> <p>l) la gestione di deposito di osservazione od obitorio, salvo che la stessa non sia effettuata da istituto di medicina legale e delle assicurazioni o da struttura sanitaria accreditata, è consentita previa autorizzazione del comune nel quale ha sede il deposito o l'obitorio, il quale la rilascia secondo i criteri stabiliti dalla regione o provincia autonoma di appartenenza, purché siano soddisfatti gli <i>standard</i> qualitativi e quantitativi minimi stabiliti per l'intero territorio nazionale da regolamento statale;</p> <p>m) la gestione di cimitero, crematorio o camera ardente è consentita previa autorizzazione del comune nel quale ha sede rispettivamente il cimitero, il crematorio, la camera ardente,</p>	<p>Le Regioni e le Province autonome procedono alla approvazione dei piani, rispettivamente regionali o provinciali, entro 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sotto il profilo igienico sanitario i cimiteri sono sotto la sorveglianza dell'autorità sanitaria individuata dalle Regioni o Province autonome.</p> <p>La gestione dei servizi cimiteriali istituzionali è incompatibile con l'attività di onoranze funebri e con l'attività commerciale marmorea e lapidea interna al cimitero".</p>

DISEGNO DI LEGGE 1265	DISEGNO DI LEGGE GOVERNO
<p>il quale la rilascia secondo i criteri stabiliti dalla regione o provincia autonoma di appartenenza, purché siano soddisfatti gli <i>standard</i> qualitativi e quantitativi minimi stabiliti per l'intero territorio nazionale con apposito regolamento statale.</p> <p>6. Fino alla emanazione del regolamento statale di cui al presente articolo, fatti salvi provvedimenti delle regioni, province autonome o regolamentazioni comunali, è consentita la prosecuzione delle gestioni e attività in essere, fino alla loro naturale scadenza, nonché la gestione di attività funebri purché in possesso congiuntamente di autorizzazione all'esercizio di commercio per attività non alimentare e di autorizzazione ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».</p>	

DISEGNO DI LEGGE 1265	DISEGNO DI LEGGE GOVERNO
<p>ART. 338</p> <p>1. I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge.</p> <p>2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai cimiteri militari di guerra quando siano trascorsi 10 anni dal seppellimento dell'ultima salma.</p> <p>3. <i>Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa fino a lire 200.000 (2) e deve inoltre, a sue spese, demolire l'edificio o la parte di nuova costruzione, salvi i provvedimenti di ufficio in caso di inadempienza.</i></p> <p>4. Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:</p> <p>a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;</p> <p>b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari.</p> <p>5. Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre.</p> <p>6. Al fine dell'acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, previsto dal presente articolo, decorsi inutilmente due mesi dalla richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente.</p> <p>7. All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457</p>	<p>Art. 3 (Nuovo testo dell'articolo 338 del Testo unico delle leggi sanitarie)</p> <p>1. L'art. 338 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:</p> <p>“art. 338</p> <p>1. I cimiteri sono collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. È vietato costruire o ampliare intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel Comune, o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto. Nell'adozione di nuovi strumenti urbanistici questi devono obbligatoriamente riportare il vincolo di rispetto cimiteriale. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai cimiteri militari di guerra quando siano trascorsi 10 anni dal seppellimento dell'ultima salma. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da un minimo di euro 20.000 ad un massimo di euro 60.000 ed è tenuto, inoltre, a sue spese a demolire l'edificio o la parte di nuova costruzione, salvi i provvedimenti di ufficio del Comune in caso di inadempienza. In deroga a quanto previsto nel primo comma, in relazione al diverso impatto igienico-sanitario, il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda unità sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri, l'ampliamento di quelli già esistenti o la costruzione di crematori ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre i limiti sotto specificati:</p> <p>a) per sepolture di sole urne cinerarie o cassette di resti ossei: 25 metri dal limite del perimetro cimiteriale nella zona interessata;</p> <p>b) per sepolture destinate a tumulazione di feretri: 50 metri dal limite del manufatto;</p> <p>c) per la realizzazione di campi per la inumazione di feretri: 100 metri dal limite del campo di inumazione;</p> <p>d) per la realizzazione di crematori fissi o per la installazione temporanea di crematori mobili: 200 metri dal punto di emissione degli effluenti gassosi in atmosfera.</p> <p>Per i punti a) e b) del quarto comma la deroga è altresì consentita senza il parere preventivo della competente azienda unità sanitaria locale se le zone di rispetto cimiteriale vengono fissate in misura superiore al doppio dei minimi sopra stabiliti; restano salve le situazioni di fatto delle perimetrazioni cimiteriali, delle costruzioni cimiteriali e delle installazioni crematorie, esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, dovute a distanze cimiteriali inferiori ai limiti minimi stabiliti nel quarto comma.</p> <p>In deroga a quanto previsto nel comma I, il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto cimiteriale, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici, purché il raggio della zona di rispetto, determinata ai sensi del primo comma, non venga a ridursi al di sotto dei 50 metri, per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie o di future espansioni previste dal piano cimiteriale.</p> <p>All'interno della zona di rispetto, per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali al loro utilizzo, ma non l'ampliamento. Non sono altresì consentiti cambi di destinazione d'uso che comportino riflessi in termini di notevole aumento della presenza di persone o aumento di rumore oltre i limiti stabiliti dall'apposito piano comunale.</p> <p>La costruzione e l'uso di cappelle private familiari fuori dai cimiteri, per accogliere cadaveri,</p>

DISEGNO DI LEGGE 1265	DISEGNO DI LEGGE GOVERNO
<p>6. All'articolo 338 del testo unico il terzo comma è sostituito dal seguente: «Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da un minimo di euro 3.000 a un massimo di euro 9.000 e deve inoltre, a sue spese, demolire l'edificio o la parte di nuova costruzione, salvi i provvedimenti di ufficio in caso di inadempienza».</p>	<p>ossa, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi-conservativi o ceneri, sono consentiti quando le cappelle siano attorniate per un raggio di almeno 25 metri da una zona di rispetto di fondi di proprietà delle famiglie interessate al loro uso. La zona di rispetto è gravata da vincolo di inedificabilità e inalienabilità separatamente dalle cappelle. Previa approvazione del relativo progetto, la costruzione delle cappelle di cui al comma ottavo, è autorizzata dal Comune competente, sentita l'azienda sanitaria locale interessata per i profili attinenti l'igiene e la sanità pubblica. È riservata alle Regioni e ai comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, la facoltà di fissare limiti o distanze superiori rispetto a quelli indicati nel presente articolo.”.</p>
<p>7. L'articolo 339 del testo unico è sostituito dal seguente:</p>	<p>Art. 4 (Nuovo testo dell'articolo 339 del Testo unico delle leggi sanitarie) 1. L'articolo 339 del Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:</p>
<p>«Art. 339. – I. Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento della salma dal luogo di decesso al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario</p> <p>da 337]</p> <p><i>g) la gestione di depositi di osservazione o di obitori è consentita unicamente a soggetti che, a qualunque titolo e in qualunque forma, non gestiscano contemporaneamente attività funebri;</i></p> <p>[da 337]</p> <p><i>6. Fino alla emanazione del regolamento statale di cui al presente articolo, fatti salvi provvedimenti delle regioni, province autonome o regolamentazioni comunali, è consentita la prosecuzione delle gestioni e attività in essere, fino alla loro naturale scadenza, nonché la gestione di attività funebri purché in possesso congiuntamente di autorizzazione all'esercizio di commercio per attività non alimentare e di autorizzazione ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773</i></p>	<p>“art. 339 - Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento della salma dal luogo di decesso all'obitorio, ai locali del servizio mortuario sanitario, ai servizi per il commiato, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, secondo le vigenti normative in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, previa identificazione della salma stessa, svolta dal medico al momento dell'accertamento del decesso. È escluso dalla nozione di trasporto di cadavere il trasferimento interno al luogo di decesso quando questo è in una struttura sanitaria. Tale trasferimento viene svolto unicamente da personale, incaricato della Direzione sanitaria, che a nessun titolo può essere collegato ad un esercente l'attività funebre. Il servizio mortuario nelle strutture sanitarie di ricovero e cura, nonché il servizio obitoriale, in tutto o in parte, non possono essere dati in gestione ad operatori pubblici o privati esercenti l'attività funebre. Le gestioni del servizio mortuario e obitoriale in corso, svolte in contrasto con quanto disposto dal presente articolo, cessano alla scadenza di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.</p>
<p>2. Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi la sua raccolta ed il collocamento nel feretro, il prelievo di quest'ultimo ed il trasferimento, la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali o della cremazione.</p> <p>3. Il trasporto di cadaveri, ceneri ed ossa umane è autorizzato dall'ufficiale di stato civile del comune di partenza, che ne dà avviso all'ufficiale di stato civile del luogo di destinazione o alla corrispondente autorità del paese di destinazione, se all'estero.</p> <p>4. L'incaricato del trasporto di un cadavere è incaricato di pubblico servizio.</p> <p>5. Le autorizzazioni di cui ai commi da 1 a 4 sono rilasciate nel rispetto dei criteri stabiliti in apposito regolamento di competenza statale e delle norme che eventualmente la regione o la provincia autonoma abbia stabilito.</p> <p>6. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da 3.000 a 9.000 euro».</p>	<p>Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi la sua raccolta e il collocamento nel feretro, il prelievo di quest'ultimo, con il relativo trasferimento e la consegna al personale incaricato della sepoltura o della cremazione. Il trasporto di cadaveri, di cremate ceneri umane e di ossa umane è autorizzato dall'ufficiale di stato civile del Comune di partenza, che ne dà avviso all'ufficiale di stato civile del luogo di destinazione o alla corrispondente autorità, se all'estero.</p> <p>L'addetto al trasporto di un cadavere riveste le funzioni di incaricato di pubblico servizio. Le autorizzazioni di cui ai commi precedenti sono rilasciate nel rispetto dei criteri stabiliti in norme di principio dello Stato.</p> <p>Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una</p>

DISEGNO DI LEGGE 1265	DISEGNO DI LEGGE GOVERNO
<p>8. L'articolo 340 del testo unico è sostituito dal seguente: «Art. 340. – <i>I.</i> È vietato seppellire un cadavere od ossa umane in luogo diverso dal cimitero. 2. È vietato conservare o disperdere ceneri umane al di fuori dei cimiteri o in luoghi e secondo modalità diverse da quanto stabilito dalla legge 30 marzo 2001, n. 130. 3. È fatta eccezione ai divieti di cui ai commi 1 e 2 per la sepoltura di cadaveri, ossa umane o ceneri nelle cappelle private e gentilizie non aperte al pubblico, poste a una distanza dai centri abitati non minore di quella stabilita per i cimiteri. 4. Il contravventore è punito, salvo il fatto non costituisca reato penale, con la sanzione amministrativa da 3.000 a 9.000 euro e sono a suo carico le spese per il trasporto del cadavere, delle ceneri o delle ossa umane al cimitero».</p>	<p>somma da 3.000 a 9.000 euro.” Art. 5 (Nuovo testo dell'articolo 340 del Testo unico delle leggi sanitarie) 1. L'art. 340 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente: “art. 340 -Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 338, è vietato seppellire un cadavere od ossa umane in luogo diverso dal cimitero. È vietato conservare o disperdere cremate ceneri umane al di fuori dei cimiteri o in luoghi e secondo modalità diverse da quanto stabilito dalla legge 30 marzo 2001, n. 130. Il contravventore, se il fatto non costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa da 3.000 a 9.000 euro e sono a suo carico le spese per il trasporto al cimitero del cadavere, delle cremate ceneri umane e delle ossa umane”.</p>
<p>9. L'articolo 341 del testo unico è sostituito dal seguente: «Art. 341. <i>I.</i> La regione o la provincia autonoma ha facoltà di autorizzare, di volta in volta, con apposito decreto, sentito il comune nel cui territorio ciò avviene, la sepoltura di cadavere, di carne o di ossa umane in località differenti dal cimitero, quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e la sepoltura avvenga con le garanzie stabilite dalle leggi e regolamenti in materia».</p>	<p>Art. 6 (Nuovo testo dell'articolo 341 del Testo unico delle leggi sanitarie) 1. L'articolo 341 del Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 è sostituito dal seguente: “art. 341 - La regione o la provincia autonoma ha facoltà di autorizzare, di volta in volta, sentito il Comune territorialmente interessato, la sepoltura di cadavere, di cremate ceneri umane o di ossa umane in località differenti dal cimitero, quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e la sepoltura avvenga con le garanzie stabilite dalle norme di principio in materia”.</p>
<p>10. Dopo l'articolo 341 del testo unico è inserito il seguente: «Art. 341-<i>bis.</i> – <i>I.</i> Per attività funebre è da intendersi un servizio che comprende ed assicura, in forma congiunta, le seguenti prestazioni e forniture: <i>a)</i> disbrigo su mandato delle pratiche amministrative pertinenti all'attività funebre in quanto agenzia d'affari di cui all'articolo 115 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; <i>b)</i> casse mortuarie e altri articoli funebri, purché in occasione del funerale; <i>c)</i> trasporto di cadavere. 2. L'attività funebre deve essere svolta nel rispetto del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e delle altre norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori da: <i>a)</i> imprese che dispongano di mezzi, organizzazione e personale adeguati, costituite ai sensi del libro V del codice civile; in tale ambito sono comprese anche le associazioni riconosciute o gli altri enti morali di cui alla lettera <i>c)</i> quando non operino a favore dei propri associati; <i>b)</i> affidatari di servizio ai sensi dell'articolo 113-<i>bis</i> del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché da consorzi di cui all'articolo 31 del medesimo testo unico;</p>	<p>Art. 7 (Articolo aggiuntivo dopo l'articolo 341 del Testo unico delle leggi sanitarie) 1. Dopo l'articolo 341 del Testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 è inserito il seguente: “art. 341 <i>bis</i> Per attività funebre si intende un servizio che comprenda e assicuri, in forma congiunta, le seguenti prestazioni e forniture: <i>a)</i> disbrigo, su mandato, delle pratiche amministrative pertinenti all'attività funebre, in qualità di agenzia d'affari di cui all'articolo 115 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931 n. 773; <i>b)</i> fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri, purché in occasione di funerale; <i>c)</i> trasporto di cadavere, di cremate ceneri umane e di ossa umane. Chi, nello svolgimento di attività funebre, propone direttamente o indirettamente offerte, promesse, doni o vantaggi di qualsiasi genere, per ottenere informazioni tese a consentire il procacciamento di uno o più funerali o indicazioni per l'attribuzione di uno o più funerali, è sospeso con effetto immediato dalla possibilità di ulteriore esercizio dell'attività funebre. In relazione alla gravità del fatto può essere disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività. Art. 10 (Trasporto funebre) 1. Il trasporto funebre costituisce attività libero imprenditoriale autorizzata dal Comune nel cui territorio ha sede l'impresa. Nel caso d'impresa con più sedi, l'autorizzazione è rilasciata dal comune dove insiste la sede principale. 2. L'organizzazione e l'effettuazione di trasporti funebri a pagamento in connessione con l'esercizio di attività di onoranze funebri sono riservate alle imprese in possesso delle</p>

DISEGNO DI LEGGE 1265	DISEGNO DI LEGGE GOVERNO
<p>c) associazioni riconosciute o altri enti morali che abbiano tra i propri fini lo svolgimento di tali attività per i propri soci.</p> <p>3. Per poter svolgere l'attività funebre è necessario dotarsi di autorizzazione del comune nel quale ha sede l'impresa, il quale la rilascia secondo i criteri stabiliti dalla regione o provincia autonoma di appartenenza, purché siano soddisfatti gli <i>standard</i> qualitativi e quantitativi minimi stabiliti per l'intero territorio nazionale con apposito regolamento statale.</p> <p>4. L'autorizzazione a svolgere l'attività funebre, è titolo sufficiente ad effettuare trasporto di cadavere anche al di fuori del territorio del comune sede dell'impresa, purché vengano garantiti i requisiti qualitativi e quantitativi minimi stabiliti per il territorio nazionale con apposito regolamento statale.</p> <p>5. Le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza funebre devono essere autorizzate dal comune sede dell'impresa al noleggio di vettura con conducente, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e devono garantire il rispetto degli <i>standard</i> qualitativi e quantitativi di cui al comma 4. L'autorizzazione consente l'effettuazione del trasporto sull'intero territorio nazionale.</p> <p>6. Per le attività di cui ai commi 4 e 5 deve in ogni caso essere almeno previsto:</p> <p>a) la disponibilità continuativa di autorimessa attrezzata per la disinfezione ed il ricovero di non meno di un carro funebre;</p> <p>b) la disponibilità continuativa di almeno un carro funebre;</p> <p>c) personale e dotazioni strumentali capaci di garantire il rispetto della legislazione a tutela della salute dei lavoratori, nonché in regola in materia contributiva;</p> <p>d) personale che possieda caratteristiche di moralità equiparate a quelle di un dipendente della pubblica amministrazione;</p> <p>e) personale in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche in attinenza alle specifiche mansioni svolte;</p> <p>f) un responsabile della conduzione dell'attività funebre, anche coincidente col legale rappresentante dell'impresa.</p> <p>7. Fatta salva l'irrogazione di eventuali sanzioni penali, chi, nello svolgimento di attività funebre o trasporto funebre, propone direttamente o indirettamente delle offerte, delle promesse, dei doni o dei vantaggi di qualunque genere, per ottenere da una persona che per motivi legati alla propria professione è a conoscenza di un decesso informazioni tese a consentire il procacciamento di uno o più funerali o indicazioni per l'attribuzione di uno o più funerali, è tempestivamente sospeso nella possibilità di esercitare l'attività funebre o il trasporto funebre e conseguentemente viene sanzionato in relazione alla gravità del fatto, con provvedimenti fino alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività».</p>	<p>necessarie autorizzazioni comunali all'esercizio di attività funebre.</p> <p>3. Le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza funebre devono essere autorizzate al noleggio di vettura con conducente, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 ed uniformarsi, per le caratteristiche dei mezzi da utilizzare, delle rimesse e del personale, a quanto previsto per l'esercente l'attività funebre.</p>
<p>12. All'articolo 344 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:</p>	<p>Art. 8 (Modifiche all'articolo 344 del Testo unico delle leggi sanitarie)</p> <p>1. All'articolo 344 del Testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 sono apportate le seguenti modificazioni:</p>

DISEGNO DI LEGGE 1265	DISEGNO DI LEGGE GOVERNO
<p>a) al primo comma le parole «, la polizia mortuaria» sono soppresse;</p> <p>b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Ogni comune è tenuto ad adottare un regolamento in materia funeraria riguardante le attività funebri, necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria, secondo i criteri stabiliti dalla legge e da apposito regolamento di competenza statale, nonché delle norme che eventualmente la regione o la provincia autonoma abbia stabilito»;</p> <p>c) il terzo comma è sostituito dal seguente: «I contravventori alle prescrizioni dei regolamenti locali d'igiene e in materia funeraria, quando non si applichino pene stabilite nel presente testo unico o in altre leggi, sono puniti con la sanzione amministrativa da un minimo di euro 3.000 fino a 9.000 euro, con procedure da definirsi nei predetti regolamenti».</p>	<p>a) al primo comma le parole “, la polizia mortuaria” sono soppresse;</p> <p>b) il secondo comma è sostituito dal seguente: “Ogni Comune adotta un regolamento in materia funeraria riguardante le attività funebri, cimiteriali, necroscopiche e di polizia mortuaria, tenendo conto delle disposizioni di principio contenute in apposita normativa statale, nonché delle norme eventualmente emanate dalla Regione o dalla Provincia autonoma”;</p> <p>c) il terzo comma è sostituito dal seguente: “I contravventori alle prescrizioni dei regolamenti locali d'igiene e in materia funeraria, quando non si applichino pene stabilite nel presente testo unico o in altre leggi, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 a 15.000 euro, secondo modalità e procedure da definirsi nei predetti regolamenti”.</p>
<p>13. L'articolo 345 del testo unico è sostituito dal seguente: «Art. 345 – 1. Il consiglio comunale, previo parere dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, da rendere entro sessanta giorni dal ricevimento, delibera obbligatoriamente il regolamento locale di igiene e sanità e quello in materia funeraria, la cui esecuzione e pubblicazione avviene nei modi e tempi stabiliti dal Capo I del Titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed acquista efficacia con l'omologazione della regione o della provincia autonoma.</p> <p>2. Copia del regolamento comunale di cui al comma 1 è trasmesso alla regione o alla provincia autonoma di appartenenza per l'omologazione, la quale si esprime entro quarantacinque giorni. Decorso inutilmente detto termine, fatta salva una proroga per eventuali chiarimenti, il regolamento si intende approvato. Copia dello stesso dovrà essere pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione o provincia autonoma di appartenenza e all'albo pretorio del comune per quindici giorni consecutivi.</p> <p>3. La regione o la provincia autonoma può assegnare al comune un termine per la compilazione del proprio regolamento locale di igiene e sanità o in materia funeraria. Trascorso inutilmente questo termine il regolamento viene compilato d'ufficio, e la regione o la provincia autonoma nomina un commissario <i>ad acta</i> per la redazione e l'approvazione del regolamento, con oneri a carico del comune inadempiente».</p>	
<p>14. All'articolo 358, secondo comma, del testo unico le parole «da lire tremilioni a lire diciottomilioni» sono sostituite dalle seguenti «da 3.000 a 9.000 euro».</p>	
<p>11. L'articolo 343 del testo unico è sostituito dal seguente: «Art. – 1. La pratica funeraria della cremazione, nonché, nel rispetto della volontà espressa per iscritto dal defunto, la dispersione delle ceneri, sono disciplinate dalla legge 30 marzo 2001, n. 130».</p> <p>15. Alla legge 30 marzo 2001, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:</p>	<p>Art. 9 (Attuazione della legge 30 marzo 2001, n. 130 per la dispersione e la conservazione delle ceneri)</p> <p>1. La dispersione e la conservazione delle ceneri sono autorizzate dall'ufficiale di stato civile del comune di decesso, nel rispetto di principi dell'articolo 3, comma 1, e della legge 30 marzo 2001, n. 130.</p> <p>2. La volontà del defunto per la dispersione o conservazione delle proprie ceneri è manifestata in vita in uno dei modi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1, 2 e 4 della legge 30 marzo 2001, n. 130.</p>

DISEGNO DI LEGGE 1265	DISEGNO DI LEGGE GOVERNO
<p>1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Modifiche alla legislazione vigente)»;</p> <p>2) al comma 1:</p> <p>2.1) l'alinea è sostituito dal seguente: «Le vigenti norme concernenti la cremazione vengono integrate o modificate come segue:»;</p> <p>2.2) alla lettera b), numero 3), le parole da: «o di residenza» sino alla fine della lettera sono soppresse;</p> <p>2.3) le lettere g), h) ed i) sono sostituite dalle seguenti:</p> <p>«g) la cremazione di resti mortali, in quanto esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, definiti tali perché decorsi i termini ordinari, e cioè almeno 10 anni dalla prima inumazione o almeno 20 anni dalla prima tumulazione in loculo stagno, è autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune in cui si trovano detti resti mortali, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), o, in caso di loro disinteresse, su richiesta del gestore del cimitero. Per disinteresse è da intendersi la mancata richiesta di esumazione o estumulazione al termine rispettivamente dell'ordinaria inumazione o dell'ordinaria tumulazione, cui fa seguito, a cura dell'ufficiale di stato civile, la pubblicazione di specifico avviso nell'albo pretorio del comune dove si trova il cimitero con l'indicazione della richiesta del gestore del cimitero di procedere a cremazione dei resti mortali;</p> <p>h) obbligo per il medico curante o, in sua assenza, per il medico necroscopo, di espianto dal cadavere dello stimolatore cardiaco in tutti i casi in cui si ha ragione di ritenere che debba seguire cremazione;</p> <p>i) ogni crematorio deve essere dotato di sala multiconfessionale dove consentire lo svolgimento di rito di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato»;</p> <p>b) gli articoli 4 e 6 sono abrogati.</p> <p>16. Il termine entro il quale sono definite le norme tecniche di cui all'articolo 8 della legge 30 marzo 2001, n. 130, è differito a sei mesi dopo la data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>17. Il limite entro cui procedere all'adeguamento degli impianti di cremazione esistenti non può essere superiore a cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale periodo di tempo senza che si sia proceduto a tale adeguamento, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera i), della legge 30 marzo 2001, n. 130, come sostituita dal comma 15 del presente articolo, è fatto divieto di effettuare cremazioni di feretri.</p>	<p>3. La dispersione delle ceneri all'interno dei cimiteri è disciplinata dai Comuni che, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, individuano le apposite aree cimiteriali.</p> <p>4. La dispersione delle ceneri in natura, all'aperto, è libera ed è consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:</p> <p>b) in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;</p> <p>c) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;</p> <p>d) nei fiumi, nei tratti liberi da manufatti e natanti.</p> <p>5. La dispersione all'interno di aree private aperte presuppone il consenso dei proprietari.</p> <p>6. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dalla vigente legislazione.</p> <p>7. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) della legge 30 marzo 2001, n. 130 oppure da personale a tal fine autorizzato dall'avente diritto.</p> <p>8. La conservazione delle ceneri avviene mediante consegna dell'urna sigillata al familiare o ad altro avente diritto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) della legge n. 130 del 2001, i quali possono disporre, nel rispetto della volontà del defunto, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento personale. L'urna viene sigillata e conservata in modo da consentire in ogni caso l'identificazione dei dati anagrafici del defunto.</p> <p>9. In caso di affidamento personale, l'ufficiale di stato civile annota in apposito registro le generalità dell'affidatario unico, indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto medesimo. Se l'affidatario intenda, per qualsiasi motivo, disfarsi dell'urna contenente le ceneri, esse vengono conferite nel cinerario comune di un cimitero, previa comunicazione all'ufficiale dello stato civile interessato, che ne prende nota.</p> <p>10. La violazione delle modalità di dispersione delle ceneri prescritte dal comma 8 integra la fattispecie di reato di cui all'articolo 411 del codice penale, come modificato dall'articolo 2 della legge 30 marzo 2001, n. 130.</p> <p>11. Nell'articolo 3, comma 1 della legge 30 marzo 2001, n. 130 il periodo iniziale, tra le parole "Entro" e "principi", è sostituito dal seguente: "Le vigenti norme concernenti la cremazione vengono integrate o modificate come segue".</p> <p>12. Nell'articolo 3, comma 1 della legge 30 marzo 2001, n. 130 la lettera h) è abrogata.</p> <p>13. Gli articoli 4, 6 e 8 della legge 30 marzo 2001, n. 130, sono abrogati.</p> <p>14. L'articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166 è abrogato.</p> <p>15. Le Regioni e i Comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno facoltà di stabilire criteri applicativi diversi rispetto a quelli contenuti nel presente articolo.</p>
<p>Art. 3. (Regolamento di attuazione)</p> <p>1. Con apposito regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della salute, di concerto col Ministro dell'interno e col Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore di sanità, previo parere della Conferenza unificata Stato-regioni e autonomie locali, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le norme attuative di esclusiva competenza statale, oltre che per le materie specificatamente individuate nella presente legge, anche nelle materie di seguito individuate:</p>	

DISEGNO DI LEGGE 1265	DISEGNO DI LEGGE GOVERNO
<p>a) denuncia di morte ed accertamento dei decessi; b) accertamento e certificazione della morte; c) locali di osservazione ed obitori e garanzie per l'autorità giudiziaria; d) trasporti internazionali di cadaveri, ceneri ed ossa umane; e) autopsie, riscontri diagnostici e trattamenti per la conservazione dei cadaveri; f) disposizioni generali sui cimiteri, ivi comprese le norme costruttive, i piani regolatori cimiteriali, le modalità per la sepoltura e per la cremazione, nonché le norme tecniche che devono possedere i feretri ed i materiali da impiegare; g) prescrizioni tecniche per la camera mortuaria, la sala autopsie, la camera ardente, l'ossario comune, il cinerario comune e il luogo di dispersione delle ceneri; h) reparti speciali nei cimiteri; i) tutela dalle malattie infettive diffuse; l) norme in caso di soppressione dei cimiteri; m) procedure e criteri di intervento in caso di calamità naturali o artificiali che determinino un numero elevato di decessi.</p>	
	<p>Art. 11 (Servizi per il commiato) 1. Previa autorizzazione comunale possono essere istituiti e gestiti da soggetti pubblici, privati o misti esercenti l'attività funebre, in apposite sale, propri servizi per il commiato. 2. Presso le sale del commiato, su istanza del familiare del defunto, potranno essere ricevute, custodite per brevi periodi ed esposte le salme di persone decedute presso abitazioni private, strutture sanitarie od ospedaliere. 3. È affidata alle Regioni e alle Province autonome la facoltà di stabilire criteri e modalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, secondo principi uniformi stabiliti con normativa statale. 4. I servizi per il commiato, comunque gestiti da soggetti pubblici, privati o misti, debbono essere fruibili da qualunque cittadino o esercente l'attività funebre in condizioni di uguaglianza. 5. I soggetti esercenti le sale del commiato non possono essere convenzionati con strutture sanitarie pubbliche e private per lo svolgimento dei relativi servizi funerari.</p>
	<p>Art. 12 (Tanatoprassi e tanatoprattore) 1. Per tanatoprasi si intende un processo conservativo del cadavere, limitato nel tempo e comunque tale da non dar luogo alla sua imbalsamazione, unito a trattamenti di tanatocosmesi. 2. I trattamenti di tanatoprassi possono essere eseguiti da tanatoprattore abilitato solo dopo l'accertamento di morte eseguito dal medico necroscopo. 3. Con accordo sancito in Conferenza Unificata Stato-Regioni e Autonomie Locali, recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, sono stabiliti i seguenti requisiti minimi valevoli su tutto il territorio nazionale: a) individuazione del profilo professionale per l'operatore di tanatoprassi; b) requisiti delle scuole di tanatoprassi; c) luoghi dove effettuare i trattamenti di tanatoprassi; d) metodiche e sostanze da utilizzarsi nei trattamenti di tanatoprassi e la loro compatibilità con</p>

DISEGNO DI LEGGE 1265	DISEGNO DI LEGGE GOVERNO
<p>Art. 4. <i>(Cimiteri per animali d'affezione)</i></p> <p>1 .Per i cimiteri di animali d'affezione si applica la normativa cimiteriale stabilita dalla presente legge e dal regolamento attuativo di competenza statale, integrata da norme emanate dalle regioni o dalle province autonome, avute presenti le differenze dimensionali tra le spoglie di animali e quelle dei cadaveri.</p> <p>2. Per il trasporto è sufficiente certificazione veterinaria e l'uso di mezzi autorizzati dalla locale azienda sanitaria locale.</p>	<p>le diverse pratiche funebri e sistemi di sepoltura.</p> <p>Art. 13 (Cimiteri per animali d'affezione)</p> <p>1. Nell'ambito degli strumenti urbanistici comunali è affidata alle Regioni e alle Province autonome la facoltà di valutare l'impianto e l'esercizio di zone cimiteriali destinate alla sepoltura di spoglie di animali d'affezione, tenendo conto del rischio di inquinamento delle falde acquifere.</p> <p>2. Il trasporto delle spoglie animali è eseguito a cura dei proprietari nel rispetto dei principi previsti dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, su autorizzazione di un medico veterinario che escluda qualsiasi pregiudizio per la salute pubblica.</p> <p>3. Ai cimiteri destinati al seppellimento di spoglie di animali d'affezione si estende la normativa cimiteriale della normativa statale di cui all'articolo 14, in quanto applicabile, tenuto conto delle differenti esigenze dimensionali, dei diversi tempi di scheletrizzazione e delle relative peculiarità, finché la Regione o la Provincia autonoma non emani specifico organico provvedimento.</p>